

CONFEDERAZIONE NAZIONALE MISERICORDIE d'ITALIA

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI GRAVINA DI CATANIA O.D.V.

STATUTO

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986, che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

CAPO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1 - Denominazione

È costituita in Gravina di Catania l'Associazione ente del Terzo settore denominata "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI GRAVINA DI CATANIA O.D.V.", con sede in Gravina di Catania (CT), Diocesi di Catania, Via Zangrì n.10, da ora detta "Misericordia di Gravina di Catania".

Articolo 2 - Principi ispiratori

La "Misericordia di Gravina di Catania" è una Associazione di

Allegato "A"
col allegato
in stile
26-10-2020
Pro 033147



Fratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano II[^].

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La "Misericordia di Gravina di Catania" è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La "Misericordia di Gravina di Catania" è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

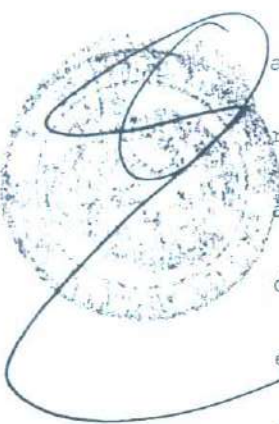
Scopo della "Misericordia di Gravina di Catania" è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale

che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La "Misericordia di Gravina di Catania" potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la "Misericordia di Gravina di Catania" può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto, affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;
- c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli



anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e
ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di
accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la donazione di organi;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile

nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla

salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni

dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle

risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche

professionale, nonché l'attività di informazione e culturali

di interesse sociale con finalità educative anche nell'ambito

della formazione continua e congressuale in ambito sanitario

(ECM);

g) iniziative di formazione anche extra-scolastica,

finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e

al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del

bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) l'organizzazione e la gestione di attività culturali,

artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale,

incluse le attività di promozione e diffusione della cultura

e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale, anche attraverso elementi di informazione

e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività

di editoria e stampa in genere ed iniziative di

radio/video-diffusione;

i) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

j) l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;

k) la protezione dell'infanzia abbandonata;

l) l'alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) iniziative di agricoltura sociale;

o) l'erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;

p) la tutela, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico e culturale e del paesaggio nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

q) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

r) la promozione della cultura della legalità, della pace tra



popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, il contrasto dei fenomeni di discriminazione e la promozione della parità di trattamento;

s) impulso e attivazione di esperienze di auto organizzazione sociale delle famiglie, promozione e gestione di esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia, impulso al mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare, anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo;

t) promozione di iniziative di politiche attive del Lavoro, di tirocini e stage formativi professionali finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

u) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato e consentita dalla Legge.

La "Misericordia di Gravina di Catania" può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla norma di settore.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Magistrato.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel

rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 - Attività di formazione

La "Misericordia di Gravina di Catania" provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei fratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo delle linee guida indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

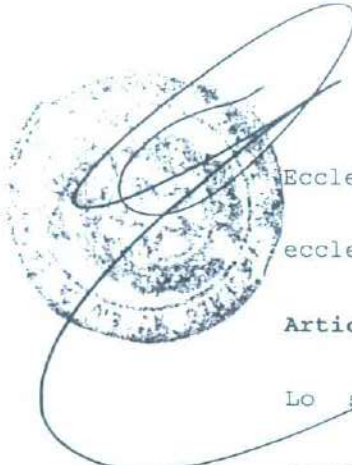
Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la "Misericordia di Gravina di Catania" potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sentito il Comitato Provinciale delle Misericordie della Provincia di Catania.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della "Misericordia di Gravina di Catania".

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la "Misericordia di Gravina di Catania" mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità



Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della "Misericordia di Gravina di Catania" ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.



Allo stemma nazionale potrà essere aggiunto emblema araldico locale dell'associazione.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Fratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M² e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza si adotta una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La "Misericordia di Gravina di Catania" è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa

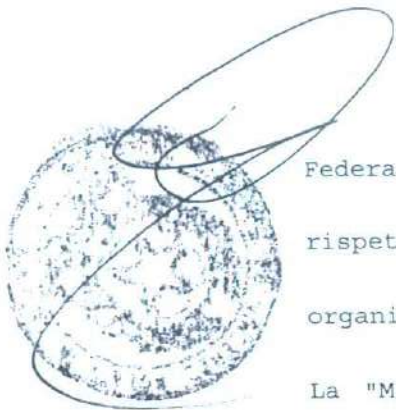
della "Misericordia di Gravina di Catania", la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della "Misericordia di Gravina di Catania" la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Fratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la "Misericordia di Gravina di Catania" potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla "Misericordia di Gravina di Catania", non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la "Misericordia di Gravina di Catania" non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

La "Misericordia di Gravina di Catania" aderisce alla



Federazione delle Misericordie della Sicilia, se costituita, rispettandone lo statuto e le direttive emanate dai suoi organi.

La "Misericordia di Gravina di Catania" aderisce al Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania rispettandone lo statuto e le direttive emanate dai suoi organi.



Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

La "Misericordia di Gravina di Catania" trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla Legge e dallo Statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di Legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La "Misericordia di Gravina di Catania" ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Fratelli sono gratuite.

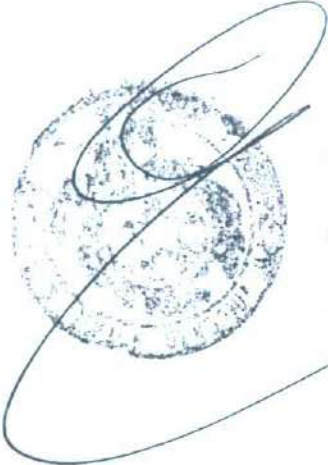
Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Fratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Fratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di



carità e di servizio potranno essere concesse ai Fratelli
distinzioni aventi puro carattere morale.

La "Misericordia di Gravina di Catania" iscrive in apposito
registro i volontari che svolgono la loro attività in modo
non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario.

La "Misericordia di Gravina di Catania" rimborsa al
volontario solamente le spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le
modalità previste dalle disposizioni vigenti; a tal fine la
"Misericordia di Gravina di Catania", ai sensi delle vigenti
norme di Legge in materia adotterà un apposito regolamento
disciplinante la materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con la "Misericordia di Gravina
di Catania" di cui il volontario è socio o associato o
tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La "Misericordia di Gravina di Catania" non potrà distribuire
neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché
fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori
e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra
ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La "Misericordia di Gravina di Catania" può prevedere, in coerenza con lo Statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

La "Misericordia di Gravina di Catania" può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La "Misericordia di Gravina di Catania" promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "G.eMMe" - acronimo di "Giovani delle Misericordie"; un rappresentante del gruppo "G.eMMe" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA "MISERICORDIA DI GRAVINA DI CATANIA" E CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Fratello" o "Sorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della "Misericordia di



Gravina di Catania".

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Fratelli Effettivi;
- b) Fratelli Sostenitori.

L'iscrizione dei fratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espresso diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 11, i Fratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della "Misericordia di Gravina di Catania".

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Fraternita, non potrà in nessun caso godere dei diritti acquisiti in altra Misericordia.

La "Misericordia di Gravina di Catania" non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I fratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della "Misericordia di Gravina di Catania", previo accordo con il segretario, a partire dal giorno successivo della richiesta formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna, nei limiti di Legge, a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifiche dei Fratelli

Gli aspiranti Fratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Fratelli Effettivi o Sostenitori.

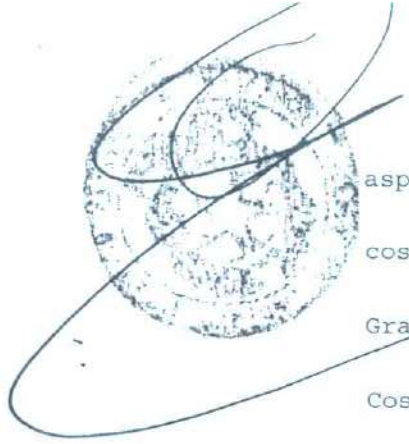
Gli aspiranti Fratelli devono compiere un periodo di aspirantato della durata di un anno di ininterrotto e lodevole servizio al termine del quale passano alla categoria dei Fratelli Effettivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato.

Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti Fratelli partecipano all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Fratelli Effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di



aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della "Misericordia di Gravina di Catania".

Costituiscono il corpo funzionale della "Misericordia di Gravina di Catania" stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.



L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

I Fratelli Sostenitori non compiono il periodo di aspirantato, sono coloro che sostengono moralmente e materialmente la "Misericordia di Gravina di Catania" senza obbligo di servizio e si impegnano alle contribuzioni annuali che saranno stabilite per tale categoria.

La "Misericordia di Gravina di Catania" può prevedere la figura del Simpatizzante non socio che contribuisce al sostentamento della "Misericordia di Gravina di Catania" senza alcun vincolo associativo, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla "Misericordia di Gravina di Catania" occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale, salvo recupero e ritorno alla conformità con i principi ispiratori del movimento delle Misericordie.

I Fratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della "Misericordia di Gravina di Catania" e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

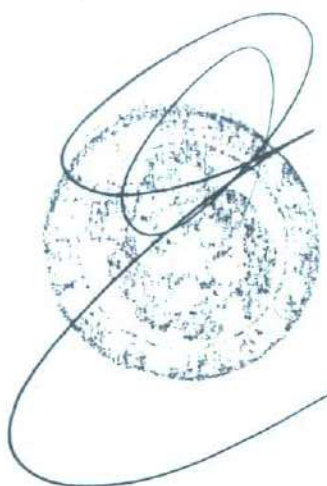
CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI FRATELLI

Articolo 18 - Doveri dei fratelli

Gli iscritti alla Misericordia di Gravina di Catania devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della "Misericordia di Gravina di Catania";
- b) tenere condotta morale e civile irreprendibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare² diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Fratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della "Misericordia di Gravina di Catania" e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalle sue articolazioni territoriali;
- g) assolvere al pagamento della quota associativa.



Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari

I Fratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro cinque (5) giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione scritta;
 - b) sospensione a tempo determinato;
 - c) decadenza;
 - d) esclusione.
- 

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro cinque (5) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo entro cinque (5) giorni.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo articolo 20.

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla "Misericordia di Gravina di Catania" si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere

il suo diritto di Confratello.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla "Misericordia di Gravina di Catania" di cui all'articolo 17. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante l'ammonizione scritta, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'articolo 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota sociale, pur essendo in grado di assolvervi.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla "Misericordia di Gravina di Catania".

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la "Misericordia di Gravina di Catania".

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Governatore all'Assemblea.

Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro quindici (15) giorni le proprie deduzioni.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Governatore, con le modalità di cui agli



articoli 15 e 16, e sulla quale Il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.



CAPO IV

ORGANI DELLA MISERICORDIA DI GRAVINA DI CATANIA

Articolo 21 - Gli organi

Sono organi della "Misericordia di Gravina di Catania":

- a) l'Assemblea;
- b) il Magistrato;
- c) il Governatore;
- d) il Collegio Probivirale;
- e) il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Fratelli Effettivi e Sostenitori ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme

previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore, dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

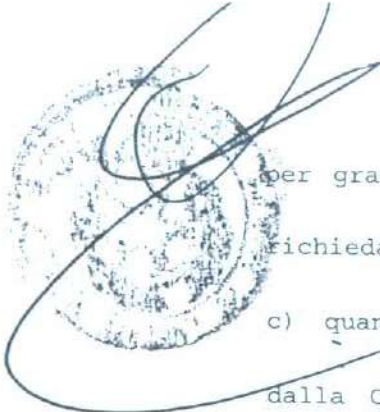
I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a quindici (15) giorni consecutivi.

Articolo 24 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Fratelli;
- b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo



per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne
richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata
dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o
dalle sue articolazioni territoriali per problemi inerenti la
"Misericordia di Gravina di Catania" o per iniziative di
carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve
convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità
di cui dell'articolo 23.

Articolo 25 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà dei Fratelli aventi diritto
al voto mentre in seconda convocazione è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti, sempre che
tale numero sia almeno il doppio dei componenti del
Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni
Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega
scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il
quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di
più di una delega.

Articolo 26 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti

espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto.

I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello Statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'articolo 43.

Articolo 27 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della "Misericordia di Gravina di Catania" svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando ricorrono i casi



previsti dalla Legge;

e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente Statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'articolo 44;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Fratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della "Misericordia di Gravina di Catania", delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della "Misericordia di Gravina di Catania", ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la

creazione di passività ipotecarie, e stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della "Misericordia di Gravina di Catania";

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria.

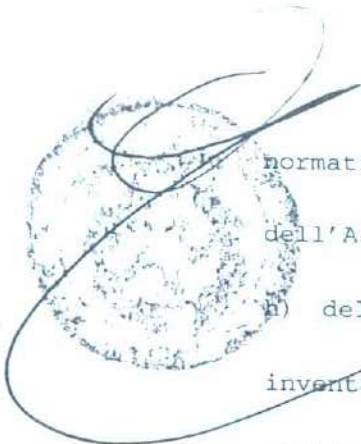
L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'articolo 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla



normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

n) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del codice civile, i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

j) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Fratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Fratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Fratelli;

n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla "Misericordia di

Gravina di Catania", per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Misericordia di **Gravina di Catania**;

p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della "Misericordia di Gravina di Catania" a seconda della categoria di appartenenza;

q) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Fratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della "Misericordia di Gravina di Catania";

s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente Statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della "Misericordia di Gravina di Catania".

Articolo 29 - Composizione

Il Magistrato è composto da almeno cinque Fratelli eletti dall'assemblea, purché dispari.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla "Misericordia di Gravina di Catania" e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della "Misericordia di Gravina di Catania".

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Fratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Fratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della "Misericordia di Gravina di Catania", nonché i Fratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o dalle articolazioni territoriali e dal Presidente del Collegio dei Probiuiri con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto.

Articolo 31 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

È il capo della "Misericordia di Gravina di Catania", ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la

rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Rappresenta la "Misericordia di Gravina di Catania"
all'interno della Confederazione Nazionale delle Misericordie
d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

- a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della "Misericordia di Gravina di Catania" e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;
- c) attua le deliberazioni del Magistrato;
- d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;
- g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Magistrato nella prima riunione successiva al provvedimento.

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi

livello.

Articolo 32 - Il Vice-Governatore

Il Vice-Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 33 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della "Misericordia di Gravina di Catania"; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'articolo 31.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali e in tal caso il segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 34 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della "Misericordia di Gravina di Catania" firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Fratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della "Misericordia di Gravina di Catania" che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti

dall'Assemblea, fra i Fratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla "Misericordia di Gravina di Catania".

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente articolo 29, commi 2^a e 3^a.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della "Misericordia di Gravina di Catania".

In particolare:

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della "Misericordia di Gravina di Catania";

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Fratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della "Misericordia di Gravina di Catania";

e) sostituisce l'opera del Magistrato, qualora quest'ultimo

sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione; l'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'articolo 46, commi 1^ e 2^.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.

Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 37 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La "Misericordia di Gravina di Catania" elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Fratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente articolo 29, commi 2^ e 3^, dello Statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà

essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo
dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono
essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel
Collegio dei Probiviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la
verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da
tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del
Magistrato.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due
componenti.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei
parametri previsti dal sopra citato art.30 del D.Lgs.
117/2017, la "Misericordia di Gravina di Catania" nomina, per
mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche
monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di
cui all'art. 30, comma 6^a, del D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti
limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il
Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo
2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti

tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 38 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della "Misericordia di Gravina di Catania" per le materie spirituali, religiose o di culto.

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della "Misericordia di Gravina di Catania" e la preparazione spirituale e morale dei Fratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione

Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea con diritto di voto, partecipa anche alle riunioni del Magistrato con diritto di voto solo sulle questioni di carattere morale, sui provvedimenti disciplinari ai Fratelli e l'organizzazione delle attività di carattere celebrativo come ricorrenze, anniversari, ecc..

Articolo 39 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio.

È composta da tre membri scelti fra i fratelli ed ha il compito di:

- a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;
- b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da almeno dieci (10) Fratelli in proporzione al numero degli eleggibili di cui da almeno uno, e comunque proporzionalmente, dovranno essere scelti tra i Fratelli Sostenitori;
- c) redigere la lista di cinque (5) Fratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Fratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

In mancanza del numero minimo di candidati entro i termini stabiliti dalla stessa commissione, tutti gli aventi diritto sono candidati automaticamente.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le allegherà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 10 giorni prima della data fissata.

e) accertare l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accertare la regolarità delle deleghe;

g) curare le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Fratelli non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti, per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze, pari ai tre quarti (3/4) degli eleggibili per il Magistrato, arrotondato all'unità superiore.

Risulteranno eletti per ogni carica i Fratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla "Misericordia di Gravina di Catania".

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette (7) giorni e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Fratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di tre (3) giorni dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale

Componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della "Misericordia di Gravina di Catania", né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito della "Misericordia di Gravina di Catania".

I Fratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Fratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma secondo, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 43 - Riforma dello Statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'articolo 28, punto m), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione

scritta, da un numero di Fratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti.

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'articolo 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli articoli 2, 4, 5 e 7 del presente Statuto, i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della "Misericordia

di Gravina di Catania" e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 44 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari se ritenuto necessario dall'Assemblea, i cui articoli potranno essere riformati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 45 - Mancato funzionamento della "Misericordia di Gravina di Catania"

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della "Misericordia di Gravina di Catania" e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 36 comma e), del presente Statuto, il Governatore della "Misericordia di Gravina di Catania" segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

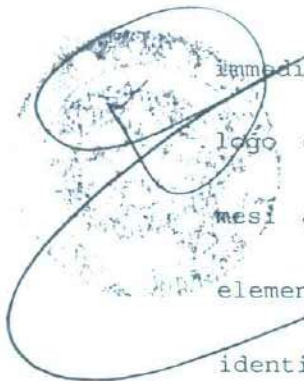
La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Probiviri, o da almeno un decimo dei Fratelli.

La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sentito il Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e il Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà



Immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 47 - Scioglimento della "Misericordia di Gravina di Catania"

La "Misericordia di Gravina di Catania" non potrà essere sciolta per delibera Assembleare, se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Fratelli Effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'articolo 45.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Fratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3^a comma, del codice civile (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere, nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della "Misericordia

di Gravina di Catania".

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla "Misericordia di Gravina di Catania".

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della "Misericordia di Gravina di Catania" sono devoluti per mezzo di delibera assembleare, o qualora questa sia deserta per mezzo di decreto del Commissario, al Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania prioritariamente o ad altro ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia sentito il Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania; tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis, del codice civile.

Articolo 49 - Riconoscimento della personalità giuridica

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della "Misericordia di Gravina di Catania" è autorizzato ad

apportare al presente Statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della "Misericordia di Gravina di Catania".

Articolo 50 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del codice civile integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

F.to: Venera Farinella n.q.; Giuseppe Boscarino Notaio.

E' copia autentica, spedita in conformità all'originale ED ALLEGATA, sottoscritta norma di Legge, che si rilascia per
Consta di pagine
Catania.....

